

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 01/03/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla responsabilità dell'intermediario per lo storno dell'importo di effetti già accreditati sul conto del cliente nell'ambito del servizio c.d. "dopo incasso". Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con nota del 6 aprile 2009 la società, odierna ricorrente, esponeva di aver presentato, presso l'agenzia del resistente ove è correntista, pagherò cambiari "al dopo incasso" e in particolare: (i) il 28 agosto 2008 due effetti, rispettivamente di € 1.000,00 e di € 3.508,00, con scadenza 30 settembre 2008; (ii) il 26 settembre 2008 un terzo titolo dell'importo di € 594,00 con scadenza al 30 ottobre 2008. Proseguiva, quindi, osservando che, come da note di accredito trasmesse dall'intermediario, in data 14 novembre 2008 (ma con valuta anticipata al 28 ottobre 2008) le veniva accreditato sul conto l'importo di € 4.508,00 corrispondente ai primi due titoli presentati, e il 15 dicembre 2008 (e sempre con valuta anticipata al 27 novembre 2008) quello del terzo ed ultimo titolo. Sulla base di tali risultanze la società ricorrente affermava di aver proceduto al rilascio, in favore dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

debitori cartolari, di *“ampie liberatorie”*, salvo poi constatare, e peraltro senza aver ricevuto nessuna preventiva comunicazione, che gli importi accreditati venivano stornati dall'intermediario resistente, rispettivamente il 5 gennaio 2009 con riferimento all'ammontare dei primi due titoli cambiari ed il 3 febbraio 2009 per l'importo relativo al terzo pagherò.

Considerata l'inesigibilità dei crediti rispetto ai quali era già stata rilasciata liberatoria ai debitori, la società chiedeva, pertanto, all'intermediario il risarcimento dei danni quantificati in € 5.102,00 per aver erroneamente comunicato l'avvenuto incasso.

Con lettera del 20 maggio 2010 l'intermediario riscontrava il reclamo, respingendo ogni addebito di responsabilità sull'assunto della coerenza della propria condotta con le previsioni contrattuali disciplinanti il servizio di *“incasso effetti”*, quali risultanti anche dal foglio informativo.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Nel ricorso la società ricorrente ha riassunto i fatti già esposti in sede di reclamo, precisando che i titoli in contestazione *“sono risultati insoluti e protestati”*, e concludendo con la richiesta di risarcimento del danno quantificato in € 5.102,00, pari all'ammontare complessivo dei titoli non più riscuotibili.

L'intermediario ha resistito con controdeduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso. L'intermediario ha, innanzitutto, sottolineato di aver agito nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali quali risultanti dal foglio informativo relativo al *“servizio di negoziazione di effetti cartacei inviati al dopo incasso”*: per tale servizio è, infatti, previsto (secondo quanto si legge nel citato documento) non soltanto che l'intermediario proceda all'accredito degli importi dei titoli ad incasso avvenuto ma anche *“in assenza di comunicazione di esito pagato”*, entro 45 gg. fissi dalla data di scadenza, in questo caso procedendosi però ad accredito con riserva. Tale seconda ipotesi era quella che veniva in rilievo nel caso di specie, come del resto risultava vuoi dal fatto che gli accrediti erano avvenuti appunto spirato il termine di 45 dalla scadenza degli effetti, vuoi dalle note contabili di accredito prodotte dallo stesso cliente, ove si era precisato che l'effetto era stato *“pagato di iniziativa”*. D'altra parte, prosegue l'intermediario, non sarebbe fondata né la doglianza del cliente inerente a una ritardata comunicazione che i titoli erano rimasti insoluti, dal momento che tale ritardo era dipeso dalla ritardata comunicazione della banca domiciliataria, né quella relativa alla *“distantia temporis”* tra la data dell'accredito e quella dello storno, atteso che le condizioni contrattuali consentono quest'ultimo *“senza limiti di tempo”*.

DIRITTO

Pur dovendo riconoscere come nel caso di specie le doglianze della società in ordine ad un comportamento non corretto dell'intermediario colgano nel segno per molti, e rilevanti, profili, il Collegio non ritiene possibile accogliere la domanda di risarcimento dei danni, a ciò ostando la mancanza di prova relativamente al fatto che alla società sia definitivamente preclusa la possibilità di riscuotere il credito di cui agli effetti rimasti insoluti.

Come risulta molto chiaramente dall'esposizione in fatto e dalle doglianze avanzate nel ricorso, la richiesta della società ha ad oggetto il ristoro dei danni sofferti per aver liberato i propri debitori, e ciò sulla premessa di avere legittimamente confidato, in ragione delle condotte dell'intermediario, che l'importo degli effetti fosse stato da questi accreditato in quanto oramai definitivamente incassato.

Ebbene, una volta che si qualifichi nei termini sopra detti la domanda della società, ossia nei termini una domanda di risarcimento dei danni conseguenti a un incolpevole



affidamento rispetto alla definitività dell'accredito, ciò che deve essere valutato dal Collegio non è tanto se la condotta dell'intermediario quanto allo storno dell'importo risulti o meno coerente con le previsioni contrattuali (aspetto, questo, su cui invece massimamente insistono le controdeduzioni) bensì se l'intermediario abbia o meno correttamente rappresentato al cliente - il quale, avendo presentato gli effetti al servizio di "dopo incasso", aveva legittimamente ragione di ritenere che le somme gli sarebbero state accreditate soltanto ad incasso avvenuto (questa è, infatti, l'essenza di tale servizio) - che, nel caso di specie, trovava invece applicazione una regola negoziale la quale, nel contesto del servizio, appare del tutto residuale, anche perché, a ben vedere, quasi tipologicamente incompatibile con la natura del medesimo. Ossia la previsione contrattuale che, decorso un certo termine, implica comunque l'accredito anche ove il titolo non sia stato pagato, ma accredito allora, in tal caso, necessariamente salvo buon fine.

Analizzata la domanda nell'ottica sopra descritta, al Collegio non sembra dubbio che alla condotta dell'intermediario si possa muovere evidentemente più di un rilievo di scarsa trasparenza.

Scarsa trasparenza, in primo luogo, nella stessa formulazione delle condizioni generali disciplinanti il servizio, nelle quali, per vero, la circostanza che anche nelle operazioni di presentazione effetti "dopo incasso" possano residuare margini per degli accrediti salvo buon fine - e quindi rischi di storno dell'importo accreditato, poi addirittura senza la previsione di limiti di tempo (clausola, questa, peraltro, che appare al Collegio fortemente sospetta di nullità, risolvendosi in un'ingiustificata attribuzione all'intermediario di un potere illimitato di autotutela) - non risulta in alcun modo adeguatamente evidenziata.

Ma scarsa trasparenza anche nella concreta dinamica del rapporto *inter partes*: sia (i) perché nelle note di accredito rilasciate non veniva fatta alcuna esplicita menzione sulla natura di "accredito con riserva", ma figurava solo una poco intellegibile formula "pagamento per iniziativa" - formula del tutto inadeguata a rendere edotto il cliente che quella eseguita era una semplice anticipazione dell'importo del titolo da parte dell'intermediario e dunque salvo buon fine -; sia, a ben vedere, (ii) perché la stessa attribuzione di una valuta di gran lunga anticipata (di quasi tre settimane) rispetto alla data di esecuzione dell'accredito costituiva un fatto che concorreva ulteriormente ad indirizzare il cliente verso la convinzione, in buona fede, che il pagamento dell'effetto fosse già avvenuto, appunto sin dalla data da cui si riconosceva la valuta, atteso che il riconoscimento di una valuta così anticipata non aveva, viceversa, alcun senso se l'intermediario si fosse solo limitato a dare esecuzione alla clausola contrattuale che prevedeva il pagamento a 45 giorni dalla scadenza anche in difetto di incasso.

E tuttavia, pur in presenza di chiari ed inequivocabili elementi che inducono a ritenere fondata la contestazione del cliente in relazione ad una condotta non osservante dei canoni di correttezza da parte dell'intermediario - difetto di correttezza che segnatamente si esprime nella poca chiarezza delle condizioni contrattuali applicate al servizio e delle comunicazioni relative alla natura dell'accredito eseguito in conto - la domanda di danno non può egualmente essere accolta. E ciò perché, come anticipato, nel caso di specie la società ha omesso di fornire adeguata prova del danno, che essa identifica con l'impossibilità di agire per il pagamento delle somme dal debitore, che nelle more sarebbe stato definitivamente liberato.

A questo proposito il Collegio non può esimersi dal rilevare che l'avvenuta liberazione del debitore - che, nella prospettazione del ricorrente, rappresenta l'evento dannoso, e appunto conseguente all'affidamento sul definitivo incasso dei titoli provocato dal comportamento non corretto dell'intermediario - è stata sempre e solo affermata dal cliente, ma mai documentata. La società non risulta, infatti, aver mai prodotto - non solo nel procedimento avanti codesto Arbitro, ma neppure in fase di reclamo all'intermediario -



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

le quietanze emesse in favore del debitore. Ebbene in assenza di una simile documentazione - che è certo nella disponibilità del cliente e che era suo onere produrre - è allora impossibile accogliere la richiesta risarcitoria, dovendosi oltretutto considerare che per poter riconoscere il danno è necessario dimostrare che il cliente ha *definitivamente perduto la possibilità di ottenere il pagamento dei detti importi* dal proprio debitore. Il che allora significa che, in un caso come quello di specie, è necessario verificare che l'oggetto della dichiarazione liberatoria rilasciata al debitore non è stato soltanto il rapporto cartolare ma anche il rapporto obbligatorio che ha dato causa all'emissione del titolo, dal momento che l'azione causale resta pur sempre proponibile, a si sensi dell'art. 66 legge cambiaria, quando (come appare pacifico nel caso per cui è controversia), il titolo sia stato regolarmente protestato.

In conclusione, comunque, il Collegio, in ragione dei rilievi formulati in precedenza in punto di poca trasparenza delle condizioni generali del servizio, e di scarsa chiarezza delle formule utilizzate dall'intermediario all'atto dell'accredito, ritiene di dover rivolgere all'intermediario un monito ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma quinto della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, invitandolo, ove intenda continuare a prevedere la possibilità che anche nel servizio di dopo incasso si possa procedere ad accreditamenti provvisori, in difetto di pagamento del titolo (pattuizione, che, come detto, pure sembra eccentrica rispetto alle caratteristiche del servizio): (i) a procedere a una riformulazione delle condizioni generali del servizio finalizzate, e segnatamente - oltre ad eliminare la clausola che consente di operare lo storno degli accrediti senza limiti di tempo (dovendosi viceversa indicare un ragionevole termine spirato il quale è precluso all'intermediario il potere di effettuare lo storno) - a precisare in forma più chiara ed intellegibile l'esistenza dei casi in cui l'importo potrebbe risultare accreditato anche in difetto di pagamento, ma in questo caso sottolineando con adeguata enfasi che l'accredito deve intendersi salvo buon fine; (ii) ad utilizzare, nelle note di comunicazione dell'avvenuto accredito, e comunque nelle comunicazioni alla clientela, espressioni che consentano al fruitore del servizio di avere una chiara ed immediata percezione del se gli importi siano definitivamente accreditati, appunto perché gli effetti sono stati definitivamente incassati, ovvero se quei titoli sono ancora in attesa di pagamento sicché l'importo è solo provvisoriamente accreditato, e dunque suscettibile ancora di essere stornato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI